

Modalità operative gestione fondo apprendistato settore edile.

Con la sigla dell'accordo del 23 dicembre 2011, le parti costituenti CEAV hanno prorogato per il 2012 le disposizioni del Fondo apprendistato già in essere nel 2011.

Riassumiamo di seguito, per comodità, le modalità di intervento previste:

1) Con il 2012 l'indennità che deve essere erogata dall'impresa a titolo di "anticipo sospensione" viene confermata in € 1,55/ora; tale indennità continuerà ad essere erogata secondo le indicazioni fornite nelle linee guida. Tale anticipazione (successivamente rimborsata dalla Ceav all'azienda stessa) adempie alla fattispecie richiamata dall'art. 19 comma 1) lettera c) legge n. 02 del 2009.-

2) La prestazione prevista dal Fondo per la mancanza di lavoro verrà erogata per la durata massima di 90 giorni per dipendente e comunque non oltre la data del 31 maggio 2012.

A conclusione dei 90 giorni, ovvero per le sospensioni intervenute oltre il 31 maggio 2012, le imprese richiederanno per i propri dipendenti la cig in deroga. Analogamente l'azienda produrrà domanda di CIG in deroga nel caso di apprendisti privi dei requisiti per l'accesso alla DS ovvero nel caso di superamento della durata massima del trattamento di DS nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato.

3) Le norme che precedono hanno efficacia solo ed esclusivamente per le sospensioni di apprendisti dovute a mancanza di lavoro; rimane invariato il trattamento a carico del Fondo in caso di maltempo/intemperie che continuerà ad essere erogato sino al 31 dicembre 2012.-